



Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70 www.uilscuola.it

Normativa per le elezioni europee.

DISCIPLINA DEI PERMESSI

A) PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE **IN QUALITA' DI CANDIDATO** ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, POLITICHE ED EUROPEE

- 1) il personale docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali può fruire a tal fine dei **permessi retribuiti** previsti contrattualmente (**3 giorni all'anno**) e può utilizzare, come permessi, anche i **sei giorni lavorativi di ferie** di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007.
- 2) Il personale a tempo determinato ha diritto a fruire dei permessi previsti contrattualmente, ma in questo caso si tratta di **permessi non retribuiti**.
- 3) In alternativa tutto il personale, sia pubblico che privato, può fruire dei **periodi di aspettativa** previsti contrattualmente con la perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.

B) DIRITTI DEI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER ESERCITARE LA FUNZIONE DI PRESIDENTE, SCRUTATORE NEL SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE DI LISTA

Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo), chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali (*presidente, scrutatore, segretario, rappresentanti di lista, ai rappresentanti dei promotori di referendum, ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali: vigilanza o altro*)

- 1) è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.
- 2) Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.
- 3) hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.
- 4) il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel "periodo immediatamente successivo ad esse".

In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti **nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo)**, salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "*voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale*" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991)

Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo *dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì*.

Comunque, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992).

Qualora l'amministrazione/il datore di lavoro si dovesse rifiutare di concedere l'immediata fruizione delle giornate di cui sopra per particolari esigenze di servizio, è opportuno non assentarsi, ma rivendicarne il godimento (ovvero il pagamento) successivamente.

C) ASSENZA DAL LAVORO DEI DIPENDENTI CHE SI RECANO A VOTARE IN COMUNI DIVERSI DA QUELLI OVE PRESTANO L'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo successivo.

È diritto del lavoratore di chiedere - ed ottenere - **permessi non retribuiti** o **ferie** per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave).

Solo **il personale con rapporto a tempo indeterminato** dei comparti pubblici può fruire, a tale scopo, dei **permessi retribuiti** previsti contrattualmente, se non ancora utilizzati.

N.B.

PERMESSO RETRIBUITI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO

La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, è previsto solo nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell'approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.

Qualora ricorra la predetta circostanza al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l'esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:

- un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
- due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

D) AGEVOLAZIONI PREVISTE SULLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE, A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE

Per usufruire delle agevolazioni occorre presentare la tessera elettorale: in mancanza della tessera elettorale il viaggiatore potrà firmare un'autocertificazione. In ogni caso nel viaggio di ritorno l'elettore dovrà presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui ha votato.

Il diritto di voto è, a norma dell'art. 48 della Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell'ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo.

Agevolazioni sulle spese di viaggio per gli elettori residenti in Italia

Treno: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^a che per la 2^a classe;

Nave: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno).

Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici delle FF.SS. Trenitalia.p.A. e presso le compagnie marittime.

COME DEVE ESSERE IMPIEGATO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI.

Si riporta integralmente quanto dichiarato in “ORIZZONTE SCUOLA”

In occasione delle prossime elezioni nelle scuole sede di seggio le lezioni saranno sospese e i docenti e gli ATA non presteranno attività lavorativa *causa chiusura temporanea dei locali della sede di servizio*.

In tali circostanze **la chiusura della scuola per elezioni è equiparata a quella disposta per gravi eventi** (nevicate, alluvioni ecc.) o anche per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli allievi l'accesso ai locali.

Come già detto in occasione della chiusura delle scuole a causa delle forti neviccate nel mese di febbraio, **le assenze** così determinate, **comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero.**

Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l'art. 1256 del Codice civile, che recita: *“L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento”*.

I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti, e tale chiusura a nostro avviso deve essere “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l'anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.

Può però accadere che non tutti i plessi dell'istituzione scolastica siano individuati sede di seggio elettorale, e quindi docenti e personale ATA legittimamente ci chiedono **come e se devono essere utilizzati nel caso la loro sede di servizio non sia individuata sede di seggio.**

La corretta procedura

Nei plessi **non** individuati sede di seggio elettorale si dovrà svolgere **normale attività didattica** e dunque **questi edifici dovranno necessariamente rimanere aperti** (non si tratta neanche di “sospensione delle lezioni” ma con i servizi di segreteria funzionanti, si tratta di attività didattica a tutti gli effetti).

Docenti e personale ATA assegnati a tali plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio.

Le lezioni **non dovranno** essere sospese e docenti e ATA non potranno “rivendicare” il recupero delle ore prestate (per loro è regolare servizio).

Per ciò che riguarda invece il personale che non presta attività lavorativa perché la sede di servizio **rimane chiusa** in quanto individuata sede di seggio, vale tutto quanto abbiamo esplicitato nella premessa, con l'aggiunta di ciò che è indicato nell'O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30): *“Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”*.

A nostro avviso, quindi, un'eventuale disposizione da parte del Dirigente (magari attraverso un ordine di servizio) che preveda la prestazione lavorativa di docenti e ATA, originariamente assegnati ai plessi dove si svolgono le elezioni nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica è **inesistente e illegittima**, a meno che tale possibilità **non sia espressamente prevista nella Contrattazione d'Istituto** ai sensi dell'art. 6/2 lett. h e m CCNL/2007. (es. tale previsione può contemplare il caso di una “rotazione” del personale ATA da un plesso ad un altro in caso di particolari e temporanee esigenze di servizio).

Si è quindi del parere che il personale non in servizio nella propria sede potrà essere utilizzato nella sede che rimarrà aperta **solo** se ciò è espressamente previsto nella Contrattazione d'Istituto e di conseguenza tutto il personale può essere a conoscenza di questa possibilità.

Pertanto, auspichiamo che nessun ordine di servizio da parte dei dirigenti risulti “inatteso” o considerato “inopportuno”.